

**GIUSTIZIA** L'organismo modenese, riconosciuto dal Ministero, voluto dal Collegio geometri assieme ad altri 6 ordini professionali

# Mediazione civile, c'è la Camera di conciliazione

## *Liti risolte per via stragiudiziale anziché in Tribunale: tempi e costi inferiori*

Ogni anno presso la sezione civile del Tribunale di Modena vengono iscritti circa 20mila procedimenti e, mediamente, ogni giudice deve esaminare oltre mille fascicoli. Bastano questi due dati per comprendere che il problema della lentezza della giustizia in ambito civile e commerciale è soprattutto una questione di numeri: troppo alto quello dei contenziosi, troppo basso quello di chi deve dirimerli. La soluzione può essere rappresentata dalla mediazione civile, lo strumento alternativo di composizione delle liti rispetto ai procedimenti giudiziari.

I vantaggi della definizione stragiudiziale del contenzioso sono evidenti: i tempi si abbassano (il procedimento di mediazione ha una durata media di 77 giorni - e comunque non può superare i 4 mesi - contro i mille giorni di durata media di una causa civile); i costi sono inferiori, chiari e certi, con un risparmio sia per l'utente sia per il sistema-giustizia. Inoltre, chi fa ricorso alla mediazione può usufruire anche di sgravi fiscali, con un credito di imposta fino a 500 euro.

Per favorire l'istituto della mediazione come principale strumento di soluzione delle liti il Collegio dei geometri e geometri laureati di Modena, unitamente a tutti gli Ordini e i Collegi professionali modenese di area tecnico-scientifica (ingegneri, architetti, periti industriali, chimici, agronomi e forestali, geologi), ha promosso la nascita di una Camera di conciliazione interprofessionale, presentata ieri. Si tratta del primo organismo di mediazione istituzionale e interdisciplinare



**PRESENTAZIONE** Sopra un momento della conferenza stampa sulla Camera di conciliazione, a destra il responsabile Luca Righi

riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia in ambito locale (e tra i primi in Italia), abilitato a esercitare l'attività di mediazione allo scopo di snellire e velocizzare l'elevato quantitativo di contenziosi civili.

L'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione è disciplinata dal decreto legislativo 28/2010, che ne definisce ambiti d'azione, procedure e soggetti abilitati. La mediazione può essere applicata a tutte le controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili, senza limiti di valore. I punti di forza della Camera di conciliazione attivata dai 7 ordini e

collegi professionali modenese sono la multidisciplinarietà, l'unitarietà e la competenza: in un unico soggetto istituzionale sono disponibili tutte le professionalità tecnico-scientifiche necessarie ad affrontare qualunque tipo di controversia che riguardi materie quali - ad esempio - il condominio, l'edilizia e le costruzioni, gli impianti civili ed industriali, l'urbanistica e la gestione del territorio, gli appalti e i contratti in genere, le successioni e le divisioni patrimoniali, le dispute in ambito ambientale e agricolo.

Sono oltre 6mila i professionisti modenese iscritti agli Albi

territoriali di riferimento, mole che fa della Camera di conciliazione modenese l'organismo di mediazione più ampio e qualificato a livello nazionale.

Il procedimento di mediazione inizia con il deposito presso la Camera di conciliazione di un'istanza di una delle due parti in contrasto. L'organismo abilitato valuta il caso e nomina un mediatore con esperienza e competenza adeguate. Il mediatore convoca la controparte per



un primo incontro, entro 15 giorni: se la controparte non si presenta ne viene dichiarata automaticamente la mancata adesione al procedimento di mediazione, che si conclude senza successo. Se invece la controparte si presenta all'incontro, ha inizio la fase dei colloqui e dello svolgimento dell'attività vera e propria di mediazione. Questa attività non può prolungarsi oltre i 4 mesi, termine entro il quale va raggiunto un accordo tra le parti oppure la mediazione è dichiarata conclusa negativamente. Durante il procedimento il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti pos-

sano intervenire adeguatamente, informandole in maniera appropriata affinché si possa raggiungere un accordo fondato sul consenso pieno e consapevole. Le parti possono ritirarsi in qualunque momento dalla mediazione, senza doversi giustificare e senza ulteriori conseguenze (la conclusione negativa o la mancata adesione non precludono il ricorso alla giustizia ordinaria).

«Il mediatore non è né un giudice né un arbitro: il suo compito principale non è quello di stabilire quale delle parti abbia ragione e quale abbia torto, ma è quello di facilitare il raggiungimento di un accordo soddisfacente per i soggetti coinvolti», afferma Luca Righi, coordinatore della Camera di conciliazione. «Oltre a dover possedere i requisiti professionali ed etici richiesti - prosegue - il mediatore è soprattutto un soggetto imparziale e indipendente: un facilitatore di soluzioni che, attraverso tecniche di comunicazione e condivisione degli interessi in gioco riesce a fornire uno sbocco concreto e positivo, risolvendo così le controversie prima che esse sfocino in procedimenti giudiziari».